



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 25 DEL 25.01.2018

[COPIA]

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).

Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione all'atto di citazione e alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 del Tribunale di Ragusa per il contenzioso tra Consorzio Nazionale Ciro Menotti, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria" e il Comune di Vittoria

Addì venticinque Gennaio duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, in seconda convocazione, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto	Forza Italia
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Zorzi	Iaquez, Miccoli, Scuderi	Argentino, Ragusa, Re	Dezio, Siggia	Di Falco, Mascolino, Nicastro	Romano	Barrano, Mazzone, Motta, Pelligra, Pino

Sono scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Presa d'atto della designazione della consigliera Cannata alla carica di componente delle Commissioni consiliari Assetto Territoriale e Trasparenza, in sostituzione del consigliere dimissionario Vinciguerra;
3. Presa d'atto delle designazioni della consigliera Di Giacomo alla carica di componente della Commissione consiliare Bilancio e del consigliere Frasca alla carica di componente della commissione Assetto Territoriale, in sostituzione della consigliera Zorzi;
4. Presa d'atto delle designazioni del consigliere Pelligra alla carica di componente della Commissione consiliare Affari Generali, del consigliere Motta alla carica di componente delle Commissioni consiliari Assetto Territoriale e Bilancio, della consigliera Mazzone alla carica di componente delle commissioni consiliari Affari Generali e Cultura, della consigliera Pino alla carica di componente delle Commissioni consiliari Assetto Territoriale, Cultura e Trasparenza, a seguito della formazione del gruppo consiliare "Forza Italia";
5. Ricomposizione componenti C.E.C.;
6. Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione all'atto di citazione e alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 del Tribunale di Ragusa per il contenzioso tra Consorzio Nazionale Ciro Menotti, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria" e il Comune di Vittoria;
7. Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore DON MILANI. Affidamento indagini geologiche, geognostiche e prove sui materiali strutturali". Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
8. Riconoscimento Debito fuori bilancio in esecuzione al decreto ingiuntivo n.1172/16 promosso dal dr. Drago Marcello incaricato per studio geologico, indagini geotecniche e geognostiche a supporto di alcune opere (tre opere);

9. Interrogazione avente ad oggetto: "Affidamento impianti sportivi comunali" presentata dai consiglieri comunali Dezio e Siggia.

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale avv. Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 10 (Zorzi, Miccoli, Scuderi, Argentino, Re, Dezio, Mascolino, Nicastro, Barrano, Mazzone)
- Consiglieri presenti n. 14, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Cannata, Pino, Ragusa.

-OMISSIS-

Il Presidente chiama in trattazione il punto n. 6 dell'o.d.g. che reca "Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione all'atto di citazione e alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 del Tribunale di Ragusa per il contenzioso tra Consorzio Nazionale Ciro Menotti, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria" e il Comune di Vittoria".

Il Dirigente proponente, ing. Piccione, relaziona sulla proposta. Interloquiscono con il Dirigente i consiglieri Argentino, Re.

Ultimata la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta.

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Iaquez, Dezio, Siggia, Nicastro, Mazzone, Romano)
- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri astenuti n. 5 (Argentino, Ragusa, Re, Di Falco, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 13

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **approvata** la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione all'atto di citazione e alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 del Tribunale di Ragusa per il contenzioso tra Consorzio Nazionale Ciro Menotti, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria" e il Comune di Vittoria";

visti:

- o il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente;
- o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;
- o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

sentita la relazione del Dirigente proponente;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la normativa vigente in materia,

con la votazione "ut supra"

DELIBERA

approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione all'atto di citazione e alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 del Tribunale di Ragusa per il contenzioso tra Consorzio Nazionale Ciro Menotti, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria" e il Comune di Vittoria", che è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e pertanto:

1. dare esecuzione alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 con cui il Comune di Vittoria è stato condannato a pagare al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria", la somma complessiva di € 31.378,55, oltre a interessi di mora dalla domanda al saldo, € 2.187,97 oltre interessi al saggio

legale dai singoli esborsi al saldo, ed € 8.675,10 per spese di lite, oltre IVA e C.p.a. e le spese della disposta CTU, per complessivi €56.607,91.

2. riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.L.vo 267/00, la somma complessiva di € 56.607,91, discendente dal giudizio di cui sopra, da liquidare al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria",
3. prenotare la somma complessiva di € 56.607,91 dal bilancio Comunale risorsa U 0 1.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 710) esercizio 2018.
4. dare atto che i provvedimenti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della Direzione C.U.C. con successiva Determina Dirigenziale.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Consigliere anziano
MICCOLI

Presidente
NICOSIA

Segretario generale
FORTUNA

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 29/11/2017

Il Dirigente
Ing. A. Piccione

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 56.607,11

è imputata al

CM 710 impianti per (B.C. 2008)

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 29/12/17

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE C.U.C

Centrale Unica di Committenza/Sezione di Vittoria

PREMESSO:

- Che con contratto n.1028 di Rep. del 23/03/2005 registrato a Vittoria al n.552 – Serie 1° sono stati affidati, al Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti, i lavori di "Recupero e riconversione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez", per l'importo di € 1.270.938,71 finanziati con D.D.G. n.947 del 21/11/03 del Dipartimento Protezione Civile;
- Che la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, è avvenuta il 18 febbraio 2005 con durata in 500 giorni naturali e consecutivi e quindi con scadenza quindi il 1° luglio 2006;
- Che sono state redatte tre perizie di variante suppletive cosicché si sono rese necessarie delle sospensioni e proroghe per cui l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18 aprile 2008;
- Che con verbale del 22 aprile 2008 il Comune ha preso in consegna l'immobile ad eccezione dell'impianto di climatizzazione e della piattaforma elevatrice non collaudate;
- Che con nota del 25 marzo 2010 la D.L. invitava l'impresa a firmare lo stato finale, fatto dalla stessa con riserve;
- Che le operazioni di collaudo sono iniziate il 6 ottobre e non ancora concluse;

Che in data 23 gennaio 2013 l'impresa ha richiesto al Comune di comunicare l'intendimento ad accogliere o diniego alle riserve avvertendolo che avrebbe iniziato un contenzioso per ottenere la definizione in sede giudiziale;

Che con atto di citazione, acclarato al protocollo generale dell'ente al n. 18678 del 14 maggio 2013, il consorzio cita il Comune di Vittoria al pagamento della somma complessiva di € 122.691,06 per la definizione in sede legale del contenzioso afferente i motivi e somme meglio descritte nel quadro sottostante:

n	descrizione	importo	note
	per la rata di saldo	€ 2.778,24	oltre interessi
	dalla riserva n.1	€ 57.872,90	oltre interessi
	dalla riserva n.3	€ 25.634,63	oltre interessi
	dalla riserva n.4	€ 4.725,00	oltre interessi
	dalla riserva n.2	€ 27.939,79	oltre interessi
	per maggiori costi della fidejussione	€ 3.740,50	oltre interessi
	totale	€ 122.691,06	oltre interessi

Che il CTU nominato dal Tribunale di Ragusa, ing. Giovanni Dierna di Comiso, a seguito della sua istruttoria, nella relazione di consulenza presentata al Tribunale, ha quantificato in € 55.611,76 le somme che il Comune deve al consorzio, come di seguito descritte:

n	descrizione	importo	note
	per la rata di saldo	€ 3.316,11	oltre interessi
	dalla riserva n.1	€ 5.819,89	oltre interessi
	dalla riserva n.3	€ 12.560,67	oltre interessi
	dalla riserva n.4	€ 3.787,33	oltre interessi
	dalla riserva n.2	€ 27.939,79	oltre interessi
	per maggiori costi della fidejussione	€ 2.187,97	oltre interessi
	totale	€ 55.611,76	oltre interessi

Che il giudice istruttore designato dal Tribunale di Ragusa, ha emesso la sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 con la quale il Comune di Vittoria viene condannato al pagamento della somma di € 31.378,55, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, della somma di € 2.187,97 oltre interessi al saggio legale dai singoli esborsi al saldo, € 8.675,10 per spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. e le spese della disposta C.T.U.;

Che per quanto disposto dalla sentenza del Tribunale, comprensivo degli interessi calcolati fino al 31 gennaio 2018, il Comune di Vittoria dovrà versare al Consorzio Ciro Menotti la somma complessiva di € 56.607,91 così distinta:

n	descrizione	Importo Interessi	Importo complessivo
1	Per la riserva n. 1: € 5.819,89 Per la riserva n. 3: € 12.560,67 Per la riserva n.4:..... € 3.787,33 Per la rata di saldo:..... € 3.316,11 Per int. legali rata saldo:..... € 126,63 Per int. moratori rata di saldo:..... € 5.767,92 Sommano € 31.378,55 Interessi moratori (5,27%) dal 14mag2013 al 31gen2018= giorni 1722 € 31.378,55x5,27%x1722:365= € 7.801,60	€ 7.801,60	€ 39.180,15
2	Per la fidejussione: € 2.187,97 Interessi legali giorni 1722 dal 14 mag 2013 al 31gen2018: € 74,20	€ 74,20	€ 2.262,17
3	Spese di lite: € 8.675,10 Spese legali liquidate con sentenza: € 8.000,00 Spese generali (15%): € 1.200,00		

	Sommano € 9.200,00		
	Per C.p.a. (4%) su € 9.200,00: € 368,00		
	Sommano € 9.568,00		
	Per I.V.A. al 22%: € 2.104,96		
	Spese Registrazione sentenza € 950,00		
	Sommano € 12.622,96		
	Spese: € 675,00		
	Totale € 13.297,96		€ 13.297,96
4	Per rimborso spese relazione C.T.U.		€ 1.867,63
	Totale		€ 56.607,91

Che la somma complessiva da liquidare, per dare esecuzione alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017, costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett.a) del Tuel n. 267/2000 la cui competenza a deliberare in merito è demandata al Consiglio Comunale che ne dovrà riconoscere la legittimità;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) dell'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.L.vo n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 56.607,91;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. Dare esecuzione alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 con cui il Comune di Vittoria è stato condannato a pagare, al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria", la somma complessiva di € 31.378,55, oltre a interessi di mora dalla domanda al saldo, € 2.187,97 oltre interessi al saggio legale dai singoli esborsi al saldo, ed € 8.675,10 per spese di lite, oltre IVA e C.p.a. e le spese della disposta CTU, per complessivi € 56.607,91.
2. Riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 c. 1 lett.a) del D.L.vo 267/00, la somma complessiva di € 56.607,91, discendente dal giudizio di cui sopra, da liquidare al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria",
3. Prenotare la somma complessiva di € 56.607,91 dal bilancio Comunale risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 710) esercizio 2018.
4. Dare atto che i provvedimenti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della Direzione C.U.C. con successiva Determina Dirigenziale.

L'ISTR. DIRETT. AMM.VO
(Sig.ra F. Regina Impoco)



IL DIRIGENTE
(Ing. A. Piccione)



COPIA

Imp
2
Direz. Avvocatura
Direz. C.U.C.
pe Sindaco

Sentenza n. 1135/2017 pubbl. il 13/10/2017

RG n. 90100459/2013

Repert. n. 2343/2017 del 13/10/2017



TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile



COMUNE DI VITTORIA
C.U.C.
"Centrale Unica di Committenza"
Sezione di Vittoria
Data 31 OTT. 2017
Prot. N° 3946/C.U.C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore designato, dott.ssa Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 90100459/2013 R.G., avente ad oggetto "appalto di opera pubblica";

promossa da:

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO "CIRO MENOTTI", con sede in Ravenna, via Pier Travesari n. 63, P.IVA 00966060378, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ragusa, alla via Archimede n. 19/a, presso lo studio dell'Avv. Rosa Scrofani del Foro di Ragusa, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Aliquò del Foro di Catania, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro:

COMUNE di VITTORIA, C.F. 00804320885, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Vittoria, alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 103, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Giurdanella del Foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione risposta e delibera di G.M. n. 466 del 12.IX.2016;

CONVENUTO

La causa veniva dal Giudice assunta in decisione all'esito dell'udienza del 21.III.2017, previa assegnazione di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e di successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO "CIRO MENOTTI":

"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione difesa, in accoglimento delle superiori domande:

premesso il contenuto delle riserve e le relative ragioni di fatto e diritto, ritenere e dichiarare la fondatezza delle correlate richieste economiche e, per l'effetto, condannare il COMUNE di VITTORIA



Sentenza n. 1135/2017 pubbl. il 13/10/2017

RG n. 90100459/2017

Repert. n. 2343/2017 del 13/10/2017

al pagamento delle sottoelencate somme, (oltre IVA) e/o di quelle altre, maggiori o minori, che verranno determinate nel corso del giudizio:

- riserva n. 1 (omessa contabilizzazione) € 57.872,90;
- riserva n. 2 (compensazione costi materiali) € 27.939,79;
- riserva n. 3 (lavori extracontrattuali) € 25.634,63;
- riserva n. 4 (lavori indispensabili) € 4.725,00;
- riserva n. 5 (stato finale) € 2.778,24;
- e così in totale € 118.950,56;

dichiarare che il Committente aveva l'obbligo di contabilizzare le lavorazioni di cui alle riserve nn. 1, 3, 4 in occasione della redazione dello stato finale e di pagare i correlati importi (come pure quello della riserva n. 5) entro il 20.X.2008 e pertanto condannarlo al pagamento degli interessi legali e moratori con le modalità, i tempi e i tassi previsti dall'art. 30 del vigente capitolato generale d'appalto per le OO.PP. approvato con D.M. n. 145/2000;

sulla somma dovuta a titolo di "compensazione dei prezzi dei materiali" (riserva n. 2) il COMUNE di VITTORIA va condannato al pagamento degli interessi da calcolare con le modalità, i tempi e i tassi previsti dall'art. 29, 1° comma, del D.M. n. 145/2000 a far tempo dalla data dell'istanza (29.I.2009) e sino al soddisfo;

sulle somme per cui è condanna a titolo di interessi, sono dovuti gli interessi anatocistici a far tempo dalla data di notificazione della domanda giudiziale;

premettendo che le operazioni di collaudo si sono protratte oltre i termini di legge e di contratto, condannare il COMUNE di VITTORIA a rimborsare la somma di € 3.740,50 pari a quanto versato dall'impresa per il mantenimento in vita della garanzia fideiussoria del 28.I.2008 (epoca in cui avrebbe dovuto cessare l'efficacia) ed il 14.I.2013, oltre alle commissioni che sarà costretta a corrispondere sino alla data dello svincolo; ciò oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi."

COMUNE di VITTORIA:

"Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infondata.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e C.p.a. come per legge."

MOTIVI della DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal COMUNE di VITTORIA - limitatamente alla domanda di adempimento avanzata dal CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO "CIRO MENOTTI" (d'ora in avanti anche solo CONSORZIO "CIRO MENOTTI") per le causali di cui alla riserva n. 2 (i.e. compensazione dei costi dei materiali impiegati, aumentati in corso d'opera per cause eccezionali) - in forza del disposto di cui all'art. 133, comma primo lettera e) n. 2, D.Lvo n. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo), a mente del quale "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie in materia di: relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto".

Premesso che a mezzo della citazione introduttiva il CONSORZIO "CIRO MENOTTI" ha proposto azione di adempimento del contratto di appalto avente ad oggetto i "lavori di recupero e



20
07
7

riconversione dell'antica centrale elettrica Henriquez in Vittoria, stipulato con il COMUNE di VITTORIA, a seguito di pubblico incanto, in data 23.III.2005, e che, a norma dello Statuto Speciale, la Regione Sicilia è attributaria di potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici, va intanto rilevato che: a) il contratto per cui è causa non ha ad oggetto l'appalto di prestazioni ad esecuzione continuata o periodica; b) l'evocato art. 133, comma primo lettera e) n. 2, D.Lvo n. 104/2010 viene dunque in considerazione quanto alle sole ipotesi "relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto"; c) a norma dei commi 2, 3 e 4 di tale articolo di legge "per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.// Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.// In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7"; è a tale ultima disposizione in materia di compensazione che il CONSORZIO attore fa evidente riferimento anche ai fini dell'affermata giurisdizione dell'A.G.O.; d) il D.Lvo n. 163/2006 è stato emanato in data 12.IV.2006 - successivamente, dunque, alla stipula del contratto per cui è causa -, per essere infine recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12/2011; a mente della disposizione transitoria contenuta nell'art. 253, comma primo, D.Lvo n. 163/2006 "le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"; e) esclusa per quanto sopra l'applicabilità del c.d. Codice degli Appalti, l'appalto per cui è causa appare soggetto alle disposizioni dettate dalla L. n. 109/94 (c.d. Legge Merloni) - in massima parte recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 7/2002 -, il cui art. 26, comma terzo, stabilisce, con disposizione interamente richiamata dall'art. 30.2 delle condizioni di appalto versate in atti dal CONSORZIO, che "per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile".

Atteso il difetto del presupposto applicativo della riserva di giurisdizione esclusiva in commento, il riparto di giurisdizione segue l'ordinario criterio distintivo fondato sulla posizione giuridica soggettiva azionata di cui al R.D. 2248/1865 all. E, avuto riguardo al *petitum* e alla *causa petendi* della proposta domanda giurisdizionale; avendo il CONSORZIO "CIRO MENOTTI" chiaramente esperito, nei confronti del COMUNE appaltante, azione di natura contrattuale, volta all'accertamento del credito riveniente dalle obbligazioni di pagamento assunte dall'ente nei confronti di esso appaltatore, deve senz'altro ritenersi la giurisdizione dell'adito Tribunale, con conseguente rigetto della formulata eccezione di rito.

Nel merito, avendo il CONSORZIO accettato la condizione di cui al sopra richiamato art. 30.2 delle condizioni di appalto, per il quale "l'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parti delle componenti dei costi di costruzione.// Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 c.c." - il quale stabilisce che "qualora per effetto

di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo" ed è disposizione derogabile dalle parti (cfr. CASS. n. 2146/2003; CASS. n. 4779/2005) -, la domanda di condanna al pagamento della somma di € 27.939,79 a titolo di c.d. compensazione degli incrementati costi di acquisto degli impiegati materiali appare infondata e immeritevole di accoglimento.

Venendo quindi alle rimanenti doglianze di inadempimento esposte dal CONSORZIO, il nominato C.T.U., Ing. G. Dierna - chiamato ad accertare la tempestività delle formulate riserve e la loro omessa contabilizzazione, con quantificazione del corrispondente eventuale credito dell'impresa appaltatrice -, ha intanto riferito di non avere potuto procedere, con riguardo a numerose lavorazioni e alle relative forniture di materiali, alla verifica dell'affermata contabilizzazione in conto provvisorio (non emergente dagli 11 stati di avanzamento versati in atti), delle esatte quantità indicate dall'impresa e della correttezza dei pretesi importi, a causa della mancata produzione in giudizio degli elaborati progettuali, delle scritture contabili e dei libretti delle misure; ha infatti affermato che *"dal raffronto fra lo Stato Finale dei lavori e l'11° S.A.L. è possibile rilevare quali categorie di lavori nello Stato Finale non hanno subito variazione rispetto all'11° S.A.L. e, conseguentemente, è possibile dichiarare che tali lavori all'11° S.A.L. si trovavano già contabilizzati in via definitiva"* (cfr. relazione in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta, e più in particolare la tabella delle n. 32 lavorazioni che hanno subito variazioni tra l'11° S.A.L. e lo Stato Finale - per un maggior valore, nello Stato Finale, di € 4.136,01 - riportata alle pagg. 13-26).

Per quanto sopra, poiché, come acclarato dal C.T.U., il CONSORZIO ha formulato le proprie riserve (alcune delle quali relative a lavori già definitivamente contabilizzati nell'11° S.A.L.) solo alla firma dello Stato Finale, l'impresa appare senz'altro decaduta dalla formulazione delle riserve relative alle lavorazioni definitivamente contabilizzate nell'11° S.A.L., dovendosi conseguentemente ritenere la tempestività delle sole riserve relative alle lavorazioni la cui contabilizzazione è avvenuta in sede di Stato Finale. A mente dell'art. 31, comma secondo, del D.M.LL.PP. n. 145/2000 (ovvero del regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP., richiamato in contratto), infatti, *"le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate"*. Più nel dettaglio, inoltre, l'art. 165, commi terzo, quarto, quinto e sesto, del d.P.R. 554/99 (ovvero del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. n. 109/1994, anch'esso richiamato in contratto) stabilisce che *"se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.// Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.// Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.// Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni*

sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie".

Nell'appalto di opere pubbliche, l'istituto della riserva - riguardante la pretesa di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi richiesti dall'appaltatore e disciplinato dalle disposizioni sopra citate - non svolge invero funzioni meramente contabili, bensì, prioritariamente, di tutela della P.A., la quale, nell'ambito della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare tempestivamente ogni necessaria verifica per valutare l'opportunità del mantenimento del rapporto o del recesso in relazione al perseguimento di fini di interesse pubblico e al deliberato impegno di spesa (cfr. ex multis CASS. n. 15693/2008; CASS. n. 4702/2006; CASS. n. 13500/2004). Le riserve hanno infatti lo scopo di consentire all'appaltatore di evidenziare le proprie pretese per compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, purché tempestivamente inserite nella contabilità, e possono riferirsi anche a situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti già dall'inizio obiettivamente apprezzabile - secondo criteri di media diligenza e buona fede - e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare alla parte committente il presumibile esborso da affrontare, salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione sia al momento impossibile (cfr. CASS. n. 8512/2008).

Si comprende in tal modo la necessità, prevista dalle richiamate disposizioni, dell'immediata iscrizione della riserva, che deve quindi avvenire non appena possibile nel registro di contabilità. Del resto, lo stesso art. 165, comma terzo, prevedendo la possibilità di un distacco temporale di quindici giorni al solo fine di esplicitare le ragioni della riserva già espressa, conferma all'evidenza che questa debba essere formulata immediatamente.

La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che la decadenza nella quale incorre l'appaltatore di opere pubbliche, in ordine alle richieste di maggiorazioni sul prezzo inizialmente pattuito, per non avere esplicitato le richieste stesse entro quindici giorni dall'apposizione delle prescritte riserve sul registro di contabilità, opera anche con riguardo ai maggiori oneri affrontati dall'appaltatore medesimo per sopravvenute difficoltà di esecuzione o per lavori accessori non specificamente previsti nel contratto (cfr. CASS. n. 3374/1975) e che l'impossibilità di quantificare con esattezza l'ammontare del danno non esonera l'appaltatore dall'onere di immediatamente iscrivere a verbale la riserva, dovendosi al riguardo distinguere il momento nel quale il danno sia obiettivamente ma presumibilmente configurabile dal momento nel quale esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva sin dal primo momento e potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni (cfr. CASS. n. 14110/2003).

Ciò detto, il C.T.U. ha quindi quantificato, per le condivise motivazioni esposte alle pagg. 28 e ss. della relazione, in complessivi € 7.258,86 oltre interessi, al lordo del ribasso d'asta, l'importo delle lavorazioni aggiuntive eseguite dal CONSORZIO di cui alla c.d. riserva n. 1, delle quali è stato possibile accertare esecuzione e consistenza, oltre alla tempestività della riserva (cfr. voci nn. 11, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48 e 49 e tabella riportata alle pagg. 44-47). Applicata la riduzione percentuale del ribasso d'asta e sommati gli oneri per la sicurezza, l'importo dovuto al CONSORZIO per le causali di cui alla riserva n. 1 assomma infine ad € 5.819,89, oltre interessi.

Quanto ai lavori extracontrattuali disposti dal R.U.P. con O.S. n. 2 del 04.III.2008, di cui alla riserva n. 3, il C.T.U. ha stimato in € 15.697,13 il valore complessivo delle lavorazioni supplementari autorizzate dalla D.L. e della non autorizzata schermatura in legno di cui alla voce n. 37 (cfr. pagg. 53-56), lavorazione, quest'ultima, il cui corrispettivo va comunque riconosciuto all'impresa ai sensi dell'art. 2041 c.c., il CONSORZIO avendo in parte qua tempestivamente fondato la proposta domanda di condanna, nella memoria depositata nel primo degli assegnati termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., sulla utilitas ritrattane dell'amministrazione appaltante (ed espressamente acclarata dal C.T.U.) e



sul conseguente ingiustificato arricchimento del COMUNE di VITTORIA. L'intero importo, al netto del ribasso d'asta e sommati gli oneri per la sicurezza, assomma infine ad € 12.560,67 oltre interessi.

Quanto ai lavori indispensabili al funzionamento della centrale idrica e della pompa di calore, di cui alla riserva n. 4, il C.T.U. ha riconosciuto la debenza dell'importo richiesto dal CONSORZIO, pari ad € 4.725,00, il quale, al netto del ribasso e sommati gli oneri per la sicurezza, assomma infine ad € 3.787,33 (cfr. pagg. 53-56).

Poiché gli anzidetti corrispettivi si riferiscono a lavorazioni che la D.L. non ha contabilizzato e che, se contabilizzate, sarebbero confluite nello Stato Finale - al pari del già menzionato scarto di € 4.136,02 che, al netto del ribasso d'asta e sommati gli oneri per la sicurezza, assomma infine ad € 3.316,11 -, il complessivo credito vantato dal CONSORZIO è pari ad € 25.484,00 (cfr. tabella di pag. 61).

Quanto al deplorato ritardo nell'emissione dello Stato Finale - redatto il 25.III.2010 (cfr. nota del R.U.P. in atti) - rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 21.I.2008 (cfr. certificato in atti), il carteggio tra il CONSORZIO e la Direzione Lavori evidenzia chiaramente che lo stesso va interamente ascrivito al più volte segnalato difetto di potenza elettrica del contatore per l'attivazione e il collaudo dell'impianto di condizionamento, aumento di potenza non tempestivamente assicurato dalla stazione appaltante, l'impianto di climatizzazione essendo stato collaudato non prima del settembre 2013. Poiché a mente degli artt. 17 e 18 del contratto d'appalto per cui è causa "il conto finale dovrà essere compilato entro sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori" e "le operazioni di collaudo provvisorio, a spese dell'Appaltatore, avranno luogo non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori", l'emissione dello Stato Finale e il completamento delle operazioni di collaudo non avrebbero dovuto oltrepassare il termine del 21.VII.2008.

Venendo quindi ai reclamati interessi, va rilevato che a mente dell'art. 29, comma primo, del D.M.LL.PP. n. 145/2000 "il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.// Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa". L'art. 30, inoltre, stabilisce che "qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.// Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.// Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.// Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile."

Poiché dunque la data ultima per il pagamento dell'ultima rata di cui allo Stato Finale era il 19.X.2008 (i.e.: 90 giorni dal 21.VII.2008), al CONSORZIO spettano, sulle dovute somme, gli interessi corrispettivi al saggio legale per i primi sessanta giorni, ovvero dal 20.X.2008 al 19.XII.2008



Sentenza n. 1135/2017 pubbl. il 13/10/2017

RG n. 90100459/2013

Report n. 2343/2017 del 13/10/2017

(pari ad € 126,63) e gli interessi moratori dal 20.XII.2008 fino al saldo, al saggio di cui ai richiamati DD.MM.LL.PP., pari - alla data dell'odierna domanda, introdotta con atto di citazione notificato il 14.V.2013 - a complessivi € 5.767,92.

In definitiva, il COMUNE va dunque condannato al pagamento, in favore del CONSORZIO attore, della complessiva somma di € 31.378,55, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.

Quanto infine alla polizza fideiussoria n. 504305/J, emessa dalla B.N.L. a favore del COMUNE appaltante e nell'interesse del CONSORZIO in data 31.I.2005 a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto e con vincolo *"per mesi 30 e comunque sino al collaudo definitivo delle opere (...), ovvero sino a rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente"*, poiché a norma dell'art. 18 del contratto *"il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo"* e, dunque, il collaudo avrebbe dovuto acquisire definitività, al più tardi, in data 21.VII.2010, il CONSORZIO va tenuto indenne degli esborsi sostenuti, da tale data, per il mantenimento della polizza, pari a 3 ratei annuali e mezzo, ciascuno di € 625,14 (cfr. documentazione bancaria in atti), per un complessivo ammontare di € 2.187,97, al cui pagamento il COMUNE va condannato, oltre interessi al saggio legale dai singoli esborsi al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del COMUNE, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al N. 90100459/2013 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;

condanna il COMUNE di VITTORIA al pagamento, in favore del CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO "CIRO MENOTTI":

- della somma di € 31.378,55, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo;
 - della somma di € 2.187,97, oltre interessi al saggio legale dai singoli esborsi al saldo;
 - delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.675,10, di cui € 675,10 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della disposta C.T.U.

Così è deciso in Ragusa, oggi 10 ottobre 2017.

IL GIUDICE

dott. Antonietta Donzella





CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Addì ventinove del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciassette, la Commissione consiliare Programmazione e Bilancio di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto	Forza Italia
Cannata, Frasca, Zorzi	Iaquez	Argentino	Siggia	Nicastro		Motta

vista la seguente proposta di deliberazione:

Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione all'atto di citazione e alla sentenza n. 1135/2017 del 13/10/2017 del Tribunale di Ragusa per il contenzioso tra Consorzio Nazionale Ciro Menotti, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria" e il Comune di Vittoria,

con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 4
- Consiglieri presenti n. 4 (Cannata, Frasca, Iaquez, Siggia)
- Consiglieri astenuti n. 1 (Siggia)
- Voti favorevoli n. 3

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta.



PROT. GEN. 55975
DEL 15/12/013



**CITTA
DI VITTORIA**

PROVINCIA DI RAGUSA

Il Collegio dei Revisori

Verbale del 15.12.2007

Parere sulla deliberazione avente ad oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione all’atto di citazione e alla sentenza n. 1135/2017 del 13.10.2017 del Tribunale di Ragusa per il contenzioso tra Consorzio Nazionale Ciro Menotti, esecutrice dei lavori di “ Recupero e conservazione dell’Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria ” e il Comune di Vittoria.

Il collegio dei Revisori della Città di Vittoria, nelle persone del Presidente Dott. Antonio Tumminello e dei Componenti Dott. Giuseppe Cambria e Rag Nicola Sinatra, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 16.11.2017;

VISTI

- La richiesta di parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione all’atto di citazione e alla sentenza n. 1135/2017 del 13.10.2017 del Tribunale di Ragusa per il contenzioso tra Consorzio Nazionale Ciro Menotti, esecutrice dei lavori di - Recupero e conservazione dell’Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria - e il Comune di Vittoria”.
- le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 194;
- gli atti prodotti dall’Ente;

RILEVATO CHE

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per un importo complessivo di € 56.607,91;
- il suddetto debito è finanziato con la risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 710) esercizio 2018 espressamente previste nel Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione n. 73 del 20.04.2017;

RICHIAMATO

L'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) **sentenze esecutive;**
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni,
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, **nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente**, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA ed ACCERTATA

La necessità del "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", ai sensi del TUEL, **art. 194, comma 1, lett. a)**, causa l'intervenute sentenze e/o atti ingiuntivi, **per la somma complessiva di € 56.607,91** da porre a carico del bilancio 2018;

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria, quest'ultimo limitatamente alle procedure di riconoscimento del debito e salvo l'accertamento di responsabilità e rivalsa.

Il Collegio, dopo un attenta istruttoria svolta sulla documentazione prodotta e richiesta

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio.


Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Dirigente del Servizio Legale ed al Dirigente del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Antonio Tumminello

Componente: Nicola Sinatra

Componente: Giuseppe Cambria



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 13 FEB. 2018 AL 27 FEB. 2018

REGISTRATA AL N. _____ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____ SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
VITTORIA, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.T.O. _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 13 FEB. 2018 AL 27 FEB. 2018

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ PER:

☒ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

☐ DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO